SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2057

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle finanze
(FANTOZZI)

di concerto col Ministro di grazia e giustizia
(MANCUSO)

e col Ministro del tesoro
(DINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1995

Disposizioni in materia di contenzioso tributario

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito di quanto disposto dall'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, contenente la delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, sono stati emanati il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, e il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, contenente le disposizioni sul processo tributario.

Gli anzidetti decreti legislativi sono entrati in vigore il 15 gennaio 1993; delle disposizioni in essi contenute hanno avuto immediata efficacia soltanto gli articoli 74 e 75 del decreto legislativo n. 546 del 1992; l'efficacia delle rimanenti disposizioni è stata viceversa differita alla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali, attualmente stabilita non oltre il 1° ottobre 1995.

Nelle more sono emersi a livello legislativo tre dati di particolare rilievo. Il primo è costituito da alcune modifiche ai testi dei decreti legislativi originariamente emanati (decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; decreto-legge 26 novembre 1993, n. 477, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 55). Il secondo consiste nella introduzione nel nostro ordinamento di figure di accertamento concordatario volte a favorire lo sfoltimento del contenzioso tributario in via preventiva (decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656). Il terzo dato di rilievo è costituito dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, reiterato dal decreto-legge 9 agosto 1995, n. 347, col quale è stata data piena attuazione alla nuova disciplina del processo civile con immediati effetti anche sull'attuale disciplina del contenzioso tributario tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

In conseguenza di tali eventi legislativi si è quindi manifestata la triplice esigenza:

a) di dare piena attuazione alla disciplina del processo tributario contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992, e successive modificazioni, già informata alle nuove regole del processo civile, in modo da evitare un impatto indiretto e legislativamente non controllato di questa nuova disciplina con la vecchia disciplina del contenzioso tributario contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni;

b) di adeguare, peraltro, la nuova disciplina del processo tributario contenuta nei decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992 alla sopravvenuta introduzione delle procedure di accertamento concordatario, in modo da rendere compatibile e sistematicamente coordinata l'una all'altra disciplina;

c) di apportare, di conseguenza, quegli opportuni adattamenti in grado di rendere immediatamente e concretamente operante, anche sul piano organizzativo, la nuova disciplina del processo tributario.

Il presente provvedimento segna un ulteriore rilevante passaggio lungo la strada che conduce dal «contenzioso tributario» alla «giustizia tributaria» alla quale deve essere garantito, in particolare, l'apporto professionale di giudici qualificati ed esperti. A tal fine è stata parzialmente rivista la disciplina concernente la prima formazione delle commissioni, prevedendosi, tra l'altro, che la conferma degli attuali membri delle commissioni non possa essere disposta ove gli aspiranti siano privi dei requisiti prescritti - a regime - per la nomina o versino in situazioni di incompatibilità.

Il disegno di legge è strutturato in tre articoli, il primo dei quali contiene le modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, il secondo contiene le modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, il terzo detta specifiche disposizioni transitorie per facilitare l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali.

Con l'articolo 1 del disegno sono state introdotte alcune modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, essenzialmente tendenti a migliorare, sul piano organizzativo, il livello qualitativo e il tasso di produttività delle commissioni, nonchè l'efficienza delle segreterie.

Sotto il primo profilo, è stato anzitutto soppressa (comma 1, lettera *a)*) la disposizione che consentiva di nominare i giudici delle commissioni tributarie anche fra i soggetti che, in possesso del titolo di ragioniere o perito commerciale, hanno svolto per almeno dieci anni, alle dipendenze di terzi, attività nelle materie tributarie ed amministrativo-contabili.

Con la lettera *b)* sono stati individuati ulteriori situazioni di incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di giudice tributario.

Con la lettera *c)* si è soppressa la norma che consentiva di nominare i componenti delle commissioni regionali fra i componenti delle commissioni provinciali con cinque anni di esercizio con priorità rispetto agli altri aventi titolo.

Con la lettera *d)* si è previsto l'obbligo, da parte dei componenti che si trovino in una sopravvenuta situazione di decadenza, di darne immediata comunicazione al presidente della commissione tributaria di cui fa parte, con la conseguenziale immediata sospensione dell'incarico.

Con la lettera *e)* si è poi stabilito che ai fini della determinazione del compenso aggiuntivo previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, si tenga particolarmente conto dell'apporto di attività dei componenti la commissione nella redazione delle sentenze.

Con la lettera *f)* si è infine prevista anche la possibilità di riduzioni del compenso nei confronti dei componenti che non partecipino mensilmente a tutte le riunioni o udienze stabilite dal presidente della sezione.

La lettera *g)* individua l'organo competente in ordine alla liquidazione ed al pagamento dei compensi.

Per quanto concerne l'organizzazione delle segreterie si prevede con la lettera *h)* la sostituzione dell'articolo 34, che faceva essenzialmente rinvio alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, ed al regolamento di attuazione ivi previsto. La disposizione prevede l'emanazione di un regolamento governativo con il quale venga individuato l'organo competente ad emanare i provvedimenti concernenti il personale destinato a far parte della segreteria, con tutti i relativi compiti circa i trasferimenti, le assegnazioni, la disciplina e la vigilanza. Il predetto regolamento dovrà disciplinare, inoltre, l'utilizzazione dei servizi automatizzati in dotazione del centro informativo delle entrate.

In via complementare alle innovazioni apportate all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, di cui si dirà in appresso, relativamente all'assistenza tecnica dell'Amministrazione finanziaria, con la lettera *i)* sono state inserite nell'articolo 37 importanti modifiche e integrazioni, prevedendosi, in particolare, l'istituzione di un apposito elenco dei funzionari degli uffici periferici abilitati a difendere l'Amministrazione finanziaria dello Stato dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali, formato con modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.

Con la lettera *l)* viene differita al 1° aprile 1996 la data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali e, conseguentemente, l'entrata in vigore del nuovo contenzioso tributario.

La lettera *m)* prevede che la conferma degli attuali membri delle commissioni tributarie sia subordinata al possesso dei requisiti richiesti – a regime – per la nomina dei componenti delle nuove commissioni ed alla assenza di cause di incompatibilità.

Con la lettera *n)* si prevede la soppressione della disposizione transitoria che prevede, a favore degli attuali membri delle commissioni, la possibilità di essere nominati vicepresidenti delle commissioni provinciali e regionali con priorità rispetto agli altri aspiranti.

Con la lettera *o)* si prevede che gli elenchi degli aspiranti alle commissioni suddette vengono formati da un'apposita commissione istituita presso il Ministero delle finanze ed approvati dal Ministro stesso. L'intervento della commissione, la cui composizione è ispirata dall'esigenza di assicurare la massima garanzia nel procedimento di formazione degli elenchi, si rende necessario atteso che con la lettera *p)* viene soppresso l'intervento nel predetto procedimento del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che potrà essere costituito solo dopo la nomina dei componenti delle commissioni.

L'articolo 2 riguarda le integrazioni o modifiche da apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. Fermo restando l'impianto di tale decreto legislativo, già strutturato in modo da adattare le peculiarità del contenzioso tributario alle avvertite esigenze di una sua trasformazione in vero e proprio processo, si è tuttavia provveduto a eliminare alcune disposizioni di origine teorica e di non semplice attuazione pratica, migliorando invece la disciplina dei soggetti e della loro assistenza tecnica, introducendo qualche opportuna semplificazione procedurale, sostituendo l'istituto dell'esame preventivo delle controversie con quello della conciliazione giudiziale e rivedendo la disciplina transitoria in modo da renderla più semplice e lineare ed evitare così, per quanto possibile, difficoltà realizzative nel passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

Attengono alla nuova disciplina dei soggetti del processo le modifiche apportate agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo di cui trattasi.

L'articolo 10 è stato riscritto (comma 1, lettera *a*) colmando qualche imperfezione formale e differenziando, rispetto al testo precedente, la posizione del concessionario del servizio di riscossione, proprio al fine di evidenziare la peculiarità di tale soggetto, i cui rapporti con l'ente impositore sono peraltro già compiutamente regolati sul piano sostanziale da altra norma e in specie dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ripetitiva dell'articolo 77 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, la cui applicazione non ha mai dato luogo a problemi.

Con le lettere *b)* e *c)*, incidenti sull'articolo 12 del decreto legislativo, n. 546 del 1992, si è inteso dare un più attento e completo assetto all'assistenza tecnica delle parti nel processo tributario.

Per quanto concerne l'Amministrazione finanziaria è stato espressamente stabilito che la difesa tecnica sia affidata a funzionari abilitati a norma dell'articolo 37, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 545 del 1992, così come sopra modificato, e che, inoltre, la stessa possa essere assunta in ogni grado dall'Avvocatura dello Stato a richiesta dell'Amministrazione stessa, sulla base di criteri generali annualmente predeterminati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato d'intesa con il direttore regionale delle entrate. In tal modo l'Amministrazione finanziaria è stata per la prima volta effettivamente potenziata per la sua stessa esistenza e per un corretto funzionamento.

Relativamente all'assistenza tecnica dei soggetti diversi dall'Amministrazione finanziaria dello Stato, si è confermata la regola generale dell'obbligatoria assistenza da parte di difensori abilitati, facendo peraltro salvi i casi delle controversie aventi valore inferiore ai cinque milioni di lire (così elevandosi il limite prima fissato in tre milioni di lire), per i quali viene consentito alle parti di stare in giudizio senza assistenza tecnica, ferma la possibilità da parte del presidente della commissione o della sezione o da parte del collegio, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, di ordinare alla parte di munirsi di assistenza entro ap-

posito termine nei casi di errore scusabile sulla determinazione del valore della controversia o per la delicatezza della controversia stessa, in modo da garantire un effettivo equilibrato rapporto tra previsione astratta e concreta esigenza dell'assistenza tecnica a favore e non a scapito delle parti del processo tributario. Questo particolare congegno moderativo consentirà al giudice di superare eventuali scusabili errori delle parti nella determinazione del valore della controversia, da effettuarsi alla stregua delle regole fissate dal codice di procedura civile, per espresso richiamo fattone dall'articolo 1, comma 2, e che meglio si prestano, per la loro generalità e consolidata esperienza applicativa, a regolare i casi dubbi, evitando così le gravi incertezze interpretative che già sono state recentemente riscontrate nell'applicazione dell'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656.

Al fine di evitare inutili dispute di carattere teorico con la lettera *d)* sono stati sostituiti, nell'articolo 19, comma 3, gli ultimi due periodi, che già avevano dato luogo a controverse interpretazioni dottrinali e la cui conservazione o modificazione è risultata in effetti priva di qualsiasi utilità pratica. È stata invece ripristinata, adeguandola al nuovo contesto normativo, la disposizione già contenuta nel secondo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni.

È stata, infine, con la lettera *e)*, completamente riformulata la norma che disciplina l'accesso della giustizia tributaria ai fini della restituzione delle imposte pagate e non dovute, stabilendosi in particolare che tale restituzione può essere data solo in caso di versamenti diretti o in mancanza degli atti indicati nell'articolo 19, secondo quanto già previsto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, e prevedendo inoltre che, in caso di silenzio sulla domanda di restituzione, il ricorso alla commissione non possa essere proposto oltre il termine perentorio di tre anni dalla presentazione della domanda stessa di restituzione, eliminando così le incertezze occasionate dal precedente testo normativo che, non fissando alcun termine preciso e facendo solo riferimento a termini di prescrizione previsti dalle singole leggi d'imposta, lasciava praticamente arbitro il contribuente di interrompere, anche mediante semplice lettera raccomandata, detti termini, perpetuando così all'infinito l'incertezza sulla definizione del rapporto con il fisco in ordine alla restituzione dell'indebito.

Sempre allo scopo di semplificare la procedura, con la lettera *f)* è stato anche modificato l'articolo 38, eliminando l'onere, prima imposto alla parte che intendeva provvedere direttamente alla notificazione della sentenza, di depositare l'originale notificato o copia autentica della stessa nella segreteria della commissione. In effetti questa formalità, priva fra l'altro di sanzione, era del tutto inutile, dovendo la sentenza già essere inserita nel fascicolo a norma dell'articolo 25, comma 1, e dell'articolo 53, comma 3, salvo l'onere delle parti di provvedere alla produzione dell'originale e della copia della sentenza, a seconda dei casi, ove sorgano questioni sulla tempestività dell'impugnazione. Con la riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 38 è stata eliminata una evidente contraddizione, prima esistente, con l'articolo 31, che, infatti, non contempla la comunicazione dell'avviso della fissazione d'udienza di trattazione alle parti non costituite, a cui fa esclusivo riferimento l'articolo 38, ultimo comma.

La disciplina della sospensione cautelare contenuta nell'articolo 47 è stata mantenuta pressochè integralmente in quanto già ben limita, in termini chiari ed inequivoci, la possibilità di sospensione ai soli casi di probabile fondatezza del ricorso e di danno grave e irreparabile nel ritardo (come nel caso dell'imprenditore destinato al fallimento in conseguenza di iscrizione a ruolo palesemente illegittima) e pone altresì rigorosi vincoli di carattere temporale (cessazione subito dopo la decisione della commissione provinciale), formale (ordinanza non impugnabile, anche in caso di rigetto) e sostanziale (subordinazione della sospen-

sione alla prestazione di idonee garanzie; revocabilità dello stesso provvedimento di sospensione, ove ne vengano successivamente meno i presupposti) all'esercizio del potere di sospensione cautelare in modo da mettere l'Amministrazione finanziaria al riparo da ogni possibile abuso.

Con le lettere *g)* ed *h)* è stato invece abolito l'istituto del cosiddetto esame preventivo della controversia, prima previsto dall'articolo 48 sulla base di una equivoca indicazione della legge delega (articolo 30, lettera *b)*), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e unanimemente criticato dalla dottrina, che ne ha evidenziato l'ibrida natura (filtro amministrativo - concordato - patteggiamento - rito abbreviato) e la scarsa o nulla potenzialità deflattiva. In sua vece è stato per contro previsto l'istituto della conciliazione giudiziale con il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, coevamente al cosiddetto accertamento con adesione ed altri istituti tendenti a prevenire le liti fiscali. Nel nuovo testo dell'articolo 48 si è allineato l'istituto della conciliazione giudiziale e quello della definizione dell'accertamento mediante adesione da parte del contribuente, facendo coincidere l'ambito di operatività dei due istituti (nel senso che la conciliazione giudiziale è consentita negli stessi casi in cui è ammessa la definizione dell'imponibile accertato mediante adesione del contribuente), così che, in definitiva, la conciliazione giudiziale si presenta come uno strumento ulteriore specificamente predisposto per favorire una definizione concordataria non ancora maturata in sede precontenziosa, ma suscettibile di realizzazione in sede contenziosa anche attraverso la fattiva opera di incentivazione e di collaborazione da parte degli organi giudicanti.

La disciplina, per il resto, è identica a quella dettata nell'articolo 20-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, che disciplina l'attuale contenzioso tributario.

Con la lettera *i)* si prevede la soppressione della norma che prevede l'autorizzazione dell'organo superiore per la presentazione dell'appello da parte dell'Amministrazione.

Con la lettera *l)* si formula una precisazione squisitamente tecnica.

Con la lettera *m)*, colmando una lacuna dell'attuale articolo 69 del citato decreto legislativo n. 546 del 1993, si prevede che la condanna alle spese possa essere disposta, nel caso di soccombenza, anche nei confronti del concessionario del servizio di riscossione.

La disciplina transitoria è stata, da ultimo, completamente modificata secondo criteri di maggiore semplicità e di maggior chiarezza, tenendo conto, nell'occasione, degli apporti interpretativi già offerti in proposito dalla dottrina. In particolare, è stato abolito, con la lettera *n)*, anche per la commissione centrale, il tanto criticato istituto dell'istanza di trattazione, recentemente eliminato anche nella disciplina transitoria del processo civile, così come è stato abolito l'ancor più criticato ricorso alternativo in cassazione originariamente previsto dall'articolo 75, fatti peraltro salvi gli effetti già prodottisi per il passato, secondo quanto specificamente disposto nell'articolo 4, comma 1, del disegno di legge. Con la lettera *o)* è stata inoltre analiticamente esaminata e disciplinata la varietà delle situazioni transitoriamente rilevanti in relazione ai diversi giudizi di rinvio, in modo da evitare le problematiche incertezze a cui aveva dato luogo la precedente normativa.

Con la lettera *p)* si detta una disposizione concernente le controversie relative ai tributi locali.

L'articolo 3 prevede, per l'ipotesi in cui il contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento o di rettifica, presenti istanza di accertamento con adesione, la sospensione del termine per ricorrere dinanzi alle commissioni tributarie.

La norma trova giustificazione nella duplice considerazione che, per un verso, la presentazione del ricorso implica rinuncia all'istanza di accertamento con adesione e, per altro verso, i termini per la presentazione del ricorso possono non essere suffi-

cienti per la definizione concordata dell'accertamento.

Al fine di facilitare l'insediamento delle nuove commissioni provinciali e regionali il comma 1 dell'articolo 4 fa sì che i componenti nominati nelle commissioni di primo e secondo grado successivamente alla data di entrata in vigore della legge non godano della possibilità di essere «confermati» nel posto, con priorità su coloro che, comunque, hanno espresso la loro disponibilità in ordine alla nomina.

Ciò al fine di consentire all'Amministrazione di redigere gli anzidetti elenchi che, in caso contrario, sarebbero sottoposti a periodica e dinamica revisione.

Inoltre, con il comma 2 sono state dettate particolari disposizioni che, nel consentire l'utilizzazione delle graduatorie dei nuovi giudici tributari, in fase di completamento, limitano il numero di detti giudici. La finalità della disposizione è quella di ridurre i costi senza peraltro pregiudicare, ed anzi favorendo, la migliore funzionalità del nuovo assetto del contenzioso. Tale diminuzione si appalesa coerente sia con i predisposti miglioramenti dell'attività di segreteria e sia con l'inevitabile contrazione del contenzioso a seguito dell'ampliata possibilità della cosiddetta chiusura delle liti minori e dei concordati di massa in corso di attuazione.

In coerenza con la limitazione temporanea del numero dei nuovi giudici tributari da nominare in sede di prima attuazione della riforma, si è ritenuta necessaria la previsione – contenuta nel comma 3 – di differimento dell'efficacia delle norme concernenti il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, onde assicurarne la piena rappresentatività e corretta funzionalità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria).

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la lettera *e)*;

b) all'articolo 8, comma 1, dopo la lettera *m)* sono aggiunte le seguenti:

«*m*-bis) gli ispettori del servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria;

m-ter) i componenti dell'organo di direzione del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze.»;

c) all'articolo 11 il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. Il componente comunica immediatamente al presidente della commissione tributaria di cui fa parte l'esistenza di una delle cause di decadenza di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. La comunicazione comporta la sospensione dell'incarico.»;

e) all'articolo 13, comma 2, le parole: «compresa la deliberazione e la redazione della sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «in particolar modo della redazione della sentenza»;

f) all'articolo 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì riduzioni del compenso nei confronti dei componenti che non partecipino a tutte le udienze o riunioni in camera di consiglio stabilite dal presidente di sezione.»;

g) all'articolo 33, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Alla liquidazione ed al pagamento dei compensi di cui al comma 2 provvedono le sedi distaccate presso ciascun capoluogo di provincia delle direzioni delle entrate o, in mancanza, la direzione medesima.»;

h) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. - *Amministrazione del personale delle segreterie*. - *1*. Con regolamento da emanare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni necessarie:

a) per la determinazione delle modalità di assegnazione del personale alle segreterie delle commissioni tributarie, nonchè per l'individuazione dell'organo competente a disporre l'assegnazione predetta e ad adottare ogni provvedimento concernente il personale medesimo;

b) per l'effettuazione di rilevazioni statistiche sullo stato del contenzioso tributario, nonchè di ispezioni sull'andamento dei servizi di segreteria;

c) per l'uso dei servizi automatizzati ai quali è preposto il Centro informativo delle entrate.»;

i) all'articolo 37, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. L'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione finanziaria è svolta da funzionari individuati secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. In caso di urgenza e, comunque, sino all'emanazione del predetto decreto, l'attività suddetta è svolta dal direttore dell'ufficio interessato o da un suo delegato.»;

l) all'articolo 42, comma 1, le parole: «1° ottobre 1993» sono sostituite dalla seguenti: «1° aprile 1996»;

m) all'articolo 43, comma 4, primo periodo, le parole: «anche in deroga all'articolo 8, comma 1, lettera *c)*,» sono sostituite dalla seguenti: «a condizione che appartengano ad una delle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5, che siano in possesso dei

requisiti prescritti dall'articolo 7 e che non versino in alcuna delle situazioni di incompatibilità indicate nell'articolo 8,»;

n) all'articolo 43, comma 4, il secondo periodo è soppresso;

o) all'articolo 43, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Gli elenchi di cui ai commi 3 e 5 sono formati da una commissione nominata dal Ministro delle finanze, costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che la presiede, da due magistrati di cassazione, da due magistrati amministrativi e da due magistrati della Corte dei conti, con qualifica equiparata, e da due dirigenti generali del Ministero delle finanze. La commissione si avvale della direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Ministero delle finanze. Gli elenchi predetti sono approvati con decreto del Ministro delle finanze.»;

p) all'articolo 43, il comma 9 è abrogato.

Art. 2.

(Modifiche alla disciplina sul processo tributario)

1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *Le parti.* – *1.* Sono parti nel processo dinanzi alle commissioni tributarie, oltre al ricorrente, l'ufficio del Ministero delle finanze o l'ente locale impositore che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto.

2. Se l'ufficio è un centro di servizio, è parte il competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze.

3. È altresì parte nel processo tributario il concessionario del servizio di riscossione che ha emanato l'atto impugnato.»;

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* In ogni grado dinanzi alle commissioni tributarie l'ufficio del Ministero delle finanze è assistito da funzionari individuati a norma dell'articolo 37, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, e può essere assistito, a richiesta dell'Amministrazione stessa, dall'Avvocatura dello Stato, sulla base di criteri generali annualmente predeterminati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, d'intesa con il Direttore regionale delle entrate.»;

c) all'articolo 12, comma 5, primo periodo, le parole: «riguardanti tributi in contestazione d'importo inferiore a 3.000.000» sono sostituite dalla seguenti: «di valore inferiore a 5.000.000». Nel secondo periodo, dopo le parole: «il collegio», sono inserite le seguenti: «nel caso di errore scusabile sulla determinazione del valore della controversia o per la delicatezza della controversia stessa.»;

d) all'articolo 19, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Il ricorso avverso il ruolo, la cartella di pagamento o l'avviso di mora è ammesso anche per motivi diversi da quelli relativi a vizi loro propri soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o di liquidazione o di irrogazione della sanzione.»;

e) all'articolo 21, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *g)*, a pena d'inammissibilità non può essere proposto prima di novanta giorni dalla presentazione della domanda di restituzione e dopo tre anni dalla presentazione della domanda stessa. La domanda di restituzione è presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta o, in mancanza di disposizioni specifiche, entro due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. L'istanza di restituzione è ammessa solo in caso di versamento diretto o qualora manchino o non siano stati notificati gli atti indicati nell'articolo 19.»;

f) all'articolo 38, comma 2, le parole da «depositando» a «d'ufficio» sono soppresse. Nel comma 3, secondo periodo, le parole: «e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza» sono soppresse;

g) nell'intitolazione del Capo II del Titolo II la parola: «preventivo» è sostituita dalla parola: «conciliativo»;

h) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

«Art. 48. - *Conciliazione giudiziale.* – *1.* Ciascuna delle parti può proporre in udienza all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia nei casi in cui è ammessa la definizione dell'accertamento con adesione del contribuente. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche dal collegio. La conciliazione, comunque, non dà luogo alla restituzione delle somme già versate all'ente impositore.

2. Ciascuna delle parti può proporre la conciliazione anche prima dell'udienza con atto scritto che deve essere comunicato all'altra parte e depositato in segreteria.

3. L'ufficio può, comunque, depositare in segreteria una proposta di conciliazione alla quale la parte ha previamente aderito. In tal caso il presidente della commissione, o altro componente dallo stesso delegato, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara, con decreto, l'estinzione del giudizio per avvenuta conciliazione: la proposta di conciliazione e il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 4. Nell'ipotesi in cui la proposta non venga considerata ammissibile, il presidente della commissione fissa l'udienza di discussione del ricorso o rinvia all'udienza già fissata. Il provvedimento è depositato entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta ed entro il ventesimo giorno successivo a quest'ultima data, nel caso in cui la conciliazione sia stata ritenuta ammissibile, deve essere effettuato il versamento delle somme dovute con le modalità indicate nel comma 4.

4. Nel caso in cui la conciliazione avviene in udienza e la commissione ritiene sussistenti i presupposti e le condizioni di ammissibilità, viene redatto apposito processo

verbale che costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto da effettuare entro venti giorni dalla data dell'udienza. In difetto del versamento si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e non è applicabile il comma 5 del presente articolo.

5. La conciliazione giudiziale non può avere luogo successivamente alla prima udienza.

6. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni, per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 3.

7. In caso di conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo del minimo delle somme dovute.

8. Con regolamento, da emanare ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del presente articolo.»;

i) all'articolo 52, il comma 2 è abrogato;

l) all'articolo 61, dopo le parole: «primo grado» sono inserite le seguenti: «contenute nel Capo I del presente Titolo»;

m) all'articolo 69, comma 1, le parole: «al pagamento di somme dovute» sono sostituite dalle seguenti: «o il concessionario del servizio di riscossione al pagamento di somme, comprese le spese di giudizio liquidate ai sensi dell'articolo 15»;

n) all'articolo 75, i commi 2, 3, 4 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«*2.* La Commissione tributaria centrale definisce le controversie di cui al comma 1 depositando la decisione entro i termini previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche e integrazioni.

3. La segreteria della Commissione tributaria centrale continua a funzionare, anche oltre i termini di cui al comma 2, per la trasmissione dei fascicoli dei processi alla cancelleria della Corte di cassazione o alle

commissioni tributarie regionale o provinciale.»;

o) l'articolo 76 è sostituito dal seguente:

«Art. 76. - *Controversie in sede di rinvio.* - *1.* Se, alla data prevista dall'articolo 72, da parte della commissione tributaria di secondo grado è stata disposta la rimessione del giudizio alla commissione tributaria di primo grado, il giudizio deve essere riassunto alla commissione provinciale nei modi previsti dal presente decreto ed entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione della commissione tributaria di secondo grado.

2. Se, alla data prevista dall'articolo 72, da parte della Commissione tributaria centrale è stata disposta la rimessione o il rinvio del giudizio alla commissione tributaria di primo o di secondo grado, il giudizio deve essere riassunto rispettivamente davanti alla commissione provinciale o alla commissione regionale nei modi previsti dal presente decreto ed entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione della Commissione tributaria centrale.

3. Se, alla data prevista dall'articolo 72, pendono termini per la riassunzione della causa davanti alla commissione tributaria di primo o di secondo grado a seguito di rimessione o rinvio disposto dalla corte d'appello, il giudizio deve essere riassunto rispettivamente davanti alla commissione provinciale o alla commissione regionale nei modi previsti dal presente decreto entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza della corte d'appello o, in mancanza, entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza stessa. La disposizione si applica anche nel caso di rimessione o rinvio disposto dalla corte d'appello dopo la data prevista dall'articolo 72.

4. Se, alla data prevista dall'articolo 72, pendono termini per la riassunzione della causa davanti alla commissione tributaria centrale o davanti alla commissione tributaria di secondo grado, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudizio deve essere riassunto davanti alla commis-

sione regionale nei modi previsti dal presente decreto ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinvio disposto dalla Corte di cassazione dopo la data prevista dall'articolo 72.

5. Se, alla data prevista dall'articolo 72, pendono termini per la riassunzione della causa davanti alla commissione tributaria di primo grado, a seguito di rinvio disposto dalla Corte di cassazione, il giudizio deve essere riassunto davanti alla commissione provinciale nei modi previsti dal presente decreto ed entro il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinvio disposto dalla Corte di cassazione dopo la data prevista dall'articolo 72.

6. In caso di rinvio della causa dalla Corte di cassazione alla corte d'appello, il termine per la riassunzione davanti a quest'ultima non subisce modifiche.

7. In tutti i casi previsti nel presente articolo, se la riassunzione non avviene nei termini prescritti o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue.

8. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 45.»;

p) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - *Controversie relative ai tributi comunali e locali.* - *1.* Se alla data prevista nell'articolo 72 sono stati emanati atti o pendono controversie relative ai tributi comunali o locali indicate all'articolo 2, lettera *h)*, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla predetta data.».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di accertamento con adesione)

1. All'articolo 2-*bis*, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: «Nel caso in cui il contribuente presenti istanza di accertamento con adesione a seguito della notificazione di un avviso di accertamento o di rettifica, il termine per la relativa impugnazione dinanzi alle commissioni tributarie è sospeso per centoventi giorni».

Art. 4.

(Disposizioni transitorie)

1. Ai componenti delle commissioni tributarie centrali, di primo e di secondo grado, nominati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed al primo periodo del comma 4 dello stesso articolo 43.

2. Prima della data di entrata in vigore del nuovo processo tributario il numero delle sezioni delle commissioni tributarie provinciali e regionali e i corrispondenti organici indicati nelle tabella A e B allegate al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possono essere diminuiti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, avendo riguardo all'incidenza del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sul numero dei ricorsi pendenti.

3. Le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 20, 21, 22 e 23, entrano in vigore il 1° aprile 1998.